

Codice A1703B

D.D. 18 novembre 2020, n. 812

**L.R. 1/19, L. 241/90, L.R. 14/14. Accordo di collaborazione istituzionale tra Regione Piemonte e l'Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari per la "Messa a punto di un prototipo per la cattura e l'eliminazione degli adulti di Popillia japonica in colture particolarmente attrattive" per il 2020 - 2021. Impegno di euro 55.000,00 sul capitolo di spesa 142574/20, di eur**



**ATTO DD 812/A1703B/2020**

**DEL 18/11/2020**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1700A - AGRICOLTURA E CIBO**

**A1703B - Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici**

**OGGETTO:** L.R. 1/19, L. 241/90, L.R. 14/14. Accordo di collaborazione istituzionale tra Regione Piemonte e l'Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari per la "Messa a punto di un prototipo per la cattura e l'eliminazione degli adulti di Popillia japonica in colture particolarmente attrattive" per il 2020 - 2021. Impegno di euro 55.000,00 sul capitolo di spesa 142574/20, di euro 10.000,00 sul capitolo di spesa 142574/21.

Premesso che:

le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 15 (Accordi fra pubbliche amministrazioni) della Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e s.m.i. e dell'art. 22 (Accordi tra amministrazioni pubbliche) della Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione" possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

l'articolo 10 della Legge regionale 25 gennaio 1988, n. 6 "Norme relative allo svolgimento di collaborazioni nell'ambito dell'attività dell'amministrazione regionale", prevede che la Regione Piemonte nel quadro dei rapporti istituzionali con altri Enti o Istituti pubblici, soprattutto scientifici e di ricerca, possa attuare collaborazioni anche pluriennali ai fini di studio, ricerca, progettazione e consulenza, sia con il conferimento di specifici incarichi su problemi particolari, sia con la stipula di apposite convenzioni per la disciplina dello svolgimento in comune di attività ed iniziative di promozione scientifica ed applicativa in settori di rispettiva competenza;

la Regione Piemonte è interessata inoltre a promuovere forme di collaborazione con altri Enti nell'intento d'individuare soluzioni a tematiche di prevalente interesse pubblico, di razionalizzare le risorse finanziarie e di mantenere, inoltre, la presenza sul territorio regionale di personale dotato di una formazione di eccellenza specifica, approfondita e puntuale sulle tematiche connesse all'ambito

fitopatologico, per le quali è necessario incrementare il patrimonio di conoscenze e competenze disponibili;

la Regione Piemonte è interessata a promuovere, in attuazione dell'art. 11 della Legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 "Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale", indagini, studi, monitoraggi e programmi o progetti di ricerca, di sperimentazione, di sviluppo, di innovazione e di trasferimento tecnologico in attuazione di quanto disposto dalla normativa europea e statale in materia di agricoltura;

il Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici della Regione Piemonte, nel rispetto dell'indirizzo della Direzione regionale Agricoltura e Cibo ed in conformità con gli obiettivi fissati dagli organi di governo, realizza attività in materia di attuazione della normativa fitosanitaria nazionale e comunitaria, coordina e attua interventi in applicazione delle misure di emergenza e di lotte obbligatorie contro organismi nocivi, svolge attività di diagnostica fitopatologica a supporto della vigilanza e dei controlli fitosanitari, predispone le linee di difesa integrata nell'ambito delle misure agroambientali del PSR;

l'Università degli Studi di Torino persegue finalità di ricerca e come previsto dall'articolo 3 punto 1 dello Statuto emanato con Decreto Rettorale n. 1730 del 15 marzo 2012 è compito della stessa, tra l'altro, curare, combinando organicamente le attività di ricerca e di alta formazione, lo sviluppo e la trasmissione delle conoscenze;

lo Statuto dell'Università degli Studi di Torino, articolo 6 (Rapporti con l'esterno) comma 2, afferma che l'Università nell'ambito delle proprie finalità, sviluppa altresì rapporti con altre Università, istituzioni e organismi nazionali, nonché con enti pubblici e privati operanti nel campo della ricerca e della formazione;

preso atto che tra gli organismi nocivi che rappresentano un grave pericolo per il comparto agroforestale piemontese è incluso lo scarabeide esotico *Popillia japonica*. Questo insetto rientra tra gli organismi di quarantena e prioritari per la normativa fitosanitaria dell'Unione Europea a seguito degli ingenti danni arrecati nel Nord America, dopo la sua introduzione accidentale avvenuta nei primi anni del Novecento. Nel 2002 si stimavano in oltre 600 milioni di dollari i costi per le misure di contenimento e il valore dei danni economici causati negli Stati Uniti;

la presenza di *P. japonica* è stata riscontrata in Piemonte nel 2014 a seguito della segnalazione di numerosi adulti di questo scarabeide lungo le sponde del Ticino, sia in territorio piemontese che lombardo. Da questa prima segnalazione le popolazioni sono andate aumentando, diffondendosi su gran parte delle province orientali del Piemonte e causando sempre maggiori danni su molte colture piemontesi, fra cui vite, piccoli frutti, drupacee e pomacee, soia, mais;

per fronteggiare l'emergenza posta da *P. japonica* è stato creato un Tavolo tecnico specifico, a cui partecipano congiuntamente il Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici della Regione Piemonte, il Servizio Fitosanitario della Regione Lombardia e il relativo Ente di sviluppo agricolo e forestale (ERSAF), il Servizio Fitosanitario Centrale (Roma), il CREA-DC di Firenze nonché i Dipartimenti di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari dell'Università degli Studi di Torino e di Padova;

nonostante gli interventi di contenimento messi in atto dai Servizi Fitosanitari di Piemonte e Lombardia, l'area infestata si è espansa nel tempo, interessando nuovi territori e coltivazioni. A causa della presenza di popolazioni molto elevate di adulti, per l'assenza di limitatori naturali efficaci e per la presenza di habitat estremamente favorevoli alla riproduzione dell'insetto, come

prati e colture irrigue, la difesa delle coltivazioni risulta spesso difficile: i trattamenti insetticidi, anche se efficaci, spesso proteggono le colture solo per pochi giorni, poi devono essere ripetuti per il continuo arrivo di nuovi adulti. Considerato che la presenza elevata degli adulti può durare per quasi due mesi, tra giugno e luglio, può essere necessario ricorrere a svariati interventi insetticidi per evitare elevate defogliazioni delle colture più attrattive o degli stessi frutti in maturazione (piccoli frutti, pesche, susine), con difficoltà oggettive nel rispetto dei tempi di carenza dei formulati insetticidi. Inoltre il progressivo incremento delle coltivazioni “biologiche” rende estremamente difficile la difesa delle colture dagli attacchi degli adulti di *P. japonica*, tanto che spesso i coltivatori sono costretti a ricorrere alla raccolta manuale degli adulti nelle prime ore della giornata quando, se disturbati, si lasciano cadere dalla vegetazione;

preso atto che la Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e servizi tecnico scientifici e il Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari dell’Università degli Studi di Torino, di seguito DISAFA, hanno già collaborato alla realizzazione di progetti comuni, sia nella messa in campo di strategie per il contrasto a insetti nocivi di recente introduzione, sia per la messa a punto di banchi prova delle attrezzature di distribuzione degli antiparassitari, che ha prodotto una serie di conoscenze sulla modalità di distribuzione degli antiparassitari e di recupero delle soluzioni distribuite in eccesso utili come punti di partenza per la messa a punto di macchinari innovativi in campo agricolo;

tenuto conto che il DISAFA, considerate le difficoltà nel contenimento degli attacchi dello scarabeide esotico in colture particolarmente importanti per l’agricoltura piemontese, come la vite e i piccoli frutti, ha inviato in data 02/11/2020 una proposta di collaborazione riguardante la “Messa a punto di un prototipo per la cattura e l’eliminazione degli adulti di *Popillia japonica* in colture particolarmente attrattive” da attuare nel 2020-2021;

preso atto che da tale proposta, conservata agli atti del Settore Fitosanitario Prot. n. 24854/A1703B del 02/11/2020, risulta una spesa stimata di euro 92.857,00 (esente IVA ai sensi degli artt. 1 e 4 del DPR 633/1972 e s.m.i.) per il 2020-2021 ed una richiesta al Settore Fitosanitario di compartecipazione alle spese che ammontano ad euro 65.000,00 per il 2020-2021, di cui 55.000,00 per l’anno 2020, euro 10.000,00 per l’anno 2021;

dato atto che il DISAFA opera, in questo caso, in regime di esenzione dall’imposta sul valore aggiunto (IVA), ai sensi degli artt. 1 e 4 del DPR 633/1972 e s.m.i., in quanto le attività di collaborazione istituzionale fra Enti pubblici, per la loro natura giuridica non sono rilevanti ai fini IVA poiché prive del presupposto soggettivo dell’esercizio di impresa;

rilevato inoltre che il DISAFA dispone di professionalità e mezzi idonei a supportare iniziative di confronto, di sviluppo e di approfondimento, nonché competenze scientifiche e tecniche di eccellenza in grado di trattare approfonditamente e con originalità aspetti connessi alle tematiche fitosanitarie complementari a quelle disponibili presso il Settore Fitosanitario;

tenuto conto che vi è un interesse comune del Settore Fitosanitario e del DISAFA - in base alle rispettive finalità istituzionali, a collaborare per il 2020-2021 alla “Messa a punto di un prototipo per la cattura e l’eliminazione degli adulti di *Popillia japonica* in colture particolarmente attrattive” al fine di conseguire l’obiettivo comune di contenimento delle popolazioni dello scarabeide e la conseguente riduzione dei danni economici in colture particolarmente importanti per l’agricoltura piemontese, come la vite e i piccoli frutti;

preso atto che un accordo di collaborazione istituzionale, come chiarito in più occasioni dalla giurisprudenza europea, ha valore purché la cooperazione tra enti pubblici sia finalizzata ad

assicurare obiettivi di servizio pubblico comune agli enti stessi in base ad esigenze configurabili come tali, e che l'accordo sia stipulato esclusivamente tra enti pubblici;

dato atto che è interesse comune del Settore Fitosanitario e del DISAFA acquisire conoscenze e risultati sulle tematiche sopra esposte, per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ritenuto di approvare lo schema di accordo di collaborazione istituzionale tra la Regione Piemonte e l'Università degli Studi di Torino per la "Messa a punto di un prototipo per la cattura e l'eliminazione degli adulti di *Popillia japonica* in colture particolarmente attrattive" per il 2020-2021, in allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

la sottoscrizione da parte della Regione Piemonte del suddetto accordo di collaborazione prevede un impegno alla compartecipazione alle spese per la "Messa a punto di un prototipo per la cattura e l'eliminazione degli adulti di *Popillia japonica* in colture particolarmente attrattive" che ammontano complessivamente ad euro 65.000,00 per il 2020-2021, di cui euro 55.000,00 per l'anno 2020, ed euro 10.000,00 per l'anno 2021, a fronte di una spesa complessiva di euro 92.857,00 stimata dal DISAFA;

visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e s.m.i.";

preso atto che l'articolo 39 del D.Lgs. n. 118/2011 dispone che le Regioni approvino annualmente il bilancio di previsione finanziario, con il quadro delle risorse da acquisire ed impiegare riferite ad un orizzonte temporale almeno triennale;

dato atto che il criterio della competenza cosiddetta "potenziata" di cui al D. Lgs. 118/2011, stabilisce che le obbligazioni siano registrate nelle scritture contabili nel momento in cui sorgono, con imputazione nell'esercizio in cui diventano esigibili, ovvero nell'esercizio in cui si prevede che debba essere emesso il relativo atto di liquidazione;

vista la Legge regionale del 31 marzo 2020, n. 7 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2020-2022 (Legge di stabilità regionale 2020)";

vista la Legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022";

vista la DGR n 16 – 1198 del 03 aprile 2020 Legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D. Lgs. 118/2011 s.m.i.;

vista la comunicazione prot. 7655/A17000 del 09/04/2020 con la quale il Direttore della Direzione Agricoltura e Cibo autorizza il Dirigente del Settore Fitosanitario e servizi tecnico scientifici ad adottare provvedimenti di impegno nel limite dello stanziamento iscritto in competenza sul capitolo di spesa 142574/2020 e sul capitolo di spesa 142574/2021 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio regionale di previsione finanziario 2020-2022 – annualità 2020-2021;

Stabilito che la spesa di euro 65.000,00 (esente IVA ai sensi degli artt. 1 e 4 del DPR 633/1972 e s.m.i.) per la compartecipazione alle spese per la "Messa a punto di un prototipo per la cattura e l'eliminazione degli adulti di *Popillia japonica* in colture particolarmente attrattive" per il 2020-2021, trova copertura finanziaria:

per euro 55.000,00 con le risorse finanziarie stanziare in competenza sul capitolo di spesa 142574/2020 (Missione 16 - Programma 1601) al netto degli impegni assunti sull'annualità 2020 del bilancio regionale di previsione finanziario 2020-2022;

per euro 10.000,00 con le risorse finanziarie stanziare in competenza sul capitolo di spesa 142574/2021 (Missione 16 - Programma 1601) al netto degli impegni assunti sull'annualità 2021 del bilancio regionale di previsione finanziario 2020-2022.

Ritenuto di impegnare in favore dell'Università degli Studi di Torino (cod. beneficiario 85459) C.F. 80088230018 - P.IVA. 02099550010 - DISAFA - con sede in Largo Paolo Braccini 2 - 10095 Grugliasco (TO) per la compartecipazione alle spese per la "Messa a punto di un prototipo per la cattura e l'eliminazione degli adulti di *Popillia japonica* in colture particolarmente attrattive" per il 2020-2021, le seguenti risorse finanziarie sul bilancio regionale di previsione finanziario 2020-2022:

euro 55.000,00 (esente IVA ai sensi degli artt. 1 e 4 del DPR 633/1972 e s.m.i.) sul capitolo di spesa 142574/2020 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio regionale di previsione finanziario 2020-2022 – annualità 2020.

Scadenza dell'obbligazione: esercizio 2020 euro 55.000,00;

euro 10.000,00 (esente IVA ai sensi degli artt. 1 e 4 del DPR 633/1972 e s.m.i.) sul capitolo di spesa 142574/2021 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio regionale di previsione finanziario 2020-2022 – annualità 2021.

Scadenza dell'obbligazione: esercizio 2021 euro 10.000,00;

Le transazioni elementari sono rappresentate nell'appendice A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Stabilito che la liquidazione:

- di euro 55.000,00 sul capitolo di spesa 142574/2020
- di euro 10.000,00 sul capitolo di spesa 142574/2021

in favore dell'Università degli Studi di Torino sarà effettuata secondo le condizioni contrattuali sottoscritte dalle parti nell'accordo di collaborazione, previa verifica della sussistenza e dei requisiti giuridici e contabili, negli esercizi finanziari 2020-2021 del bilancio gestionale della Regione Piemonte.

Considerato che in conformità con quanto previsto dalla Legge 144/99 e dalla Legge n. 3/2003 recanti disposizioni in materia di progetti di investimento pubblico è stato assegnato alla "Messa a punto di un prototipo per la cattura e l'eliminazione degli adulti di *Popillia japonica* in colture particolarmente attrattive" il Codice Unico di Progetto (CUP) n. J19H20000080007.

Attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso,

**LA DIRIGENTE**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/2001

- visti gli artt. 17 e 18 della L. R. 23 del 28/07/08
- vista la DGR n. 37-1051 del 21 febbraio 2020 recante "Piano triennale di prevenzione della corruzione per gli anni 2020/2022 della Regione Piemonte (P.T.P.C.) e il relativo Programma per la trasparenza per il triennio 2020-2022"
- visto il d.lgs 14 marzo 2013 n. 33 e smi in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza ed diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni
- vista la Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione"
- vista la DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016 "Approvazione della "Disciplina del sistema dei controlli interni" parziale revoca della DGR 8-29910 del 13.4.2000"
- vista la DGR n. 12-5546 del 29.08.2017 "Linee guida in attuazione della DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in materia contabile"
- vista la D.G.R. n. 10-396 del 18 ottobre 2019 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 25 maggio 2018, n. 21-6908"

## **DETERMINA**

per le motivazioni espresse in premessa,

1) di stabilire che vi è un interesse comune della Regione Piemonte e dell'Università degli Studi di Torino, in base alle rispettive finalità istituzionali, a collaborare per il 2020-2021 alla "Messa a punto di un prototipo per la cattura e l'eliminazione degli adulti di *Popillia japonica* in colture particolarmente attrattive" al fine di conseguire l'obiettivo comune di contenimento delle popolazioni dello scarabeide e la conseguente riduzione dei danni economici in colture particolarmente importanti per l'agricoltura piemontese, come la vite e i piccoli frutti;

2) di approvare la proposta di collaborazione istituzionale per la "Messa a punto di un prototipo per la cattura e l'eliminazione degli adulti di *Popillia japonica* in colture particolarmente attrattive" per il 2020-2021, presentata dal DISAFA in data 02/11/2020 e conservata agli atti del Settore Fitosanitario con il Prot. n. 24854/A1703B del 02/11/2020, che prevede una spesa stimata dal DISAFA di euro 92.857,00 (esente IVA ai sensi degli artt. 1 e 4 del DPR 633/1972 e s.m.i.) per la sua realizzazione, ed una richiesta al Settore Fitosanitario di compartecipazione alle spese che ammontano complessivamente ad euro 65.000,00 per il 2020-2021, di cui euro 55.000,00 per l'anno 2020, euro 10.000,00 per l'anno 2021;

3) di stabilire che la sottoscrizione da parte della Regione Piemonte all'accordo di collaborazione prevede un impegno alla compartecipazione alle spese per la "Messa a punto di un prototipo per la cattura e l'eliminazione degli adulti di *Popillia japonica* in colture particolarmente attrattive" che ammontano complessivamente ad euro 65.000,00 per il 2020-2021, di cui euro 55.000,00 per l'anno 2020, ed euro 10.000,00 per l'anno 2021, a fronte di una spesa complessiva di euro 92.857,00 stimata dal DISAFA;

4) di approvare lo schema di accordo di collaborazione istituzionale tra la Regione Piemonte e

l'Università degli Studi di Torino per la "Messa a punto di un prototipo per la cattura e l'eliminazione degli adulti di *Popillia japonica* in colture particolarmente attrattive" per il 2020-2021, in allegato alla presente determinazione dirigenziale per farne parte integrante e sostanziale;

5) di stabilire che lo schema di accordo di collaborazione per la "Messa a punto di un prototipo per la cattura e l'eliminazione degli adulti di *Popillia japonica* in colture particolarmente attrattive" per il 2020-2021 sarà sottoscritto dalla Regione Piemonte e l'Università degli Studi di Torino ed avrà una validità fino al 31/12/2021;

6) di stabilire che l'accordo di collaborazione si intenderà validamente perfezionato al momento in cui il documento, firmato digitalmente dalla controparte, sarà pervenuto al seguente indirizzo di posta certificata: [fitosanitario@cert.regione.piemonte.it](mailto:fitosanitario@cert.regione.piemonte.it);

7) di impegnare in favore dell'Università degli Studi di Torino (cod. beneficiario 85459) C.F. 80088230018 - P.IVA. 02099550010 - DISAFA - con sede in Largo Paolo Braccini 2 - 10095 Grugliasco (TO) per la compartecipazione alle spese per la "Messa a punto di un prototipo per la cattura e l'eliminazione degli adulti di *Popillia japonica* in colture particolarmente attrattive" per il 2020-2021, le seguenti risorse finanziarie sul bilancio regionale di previsione finanziario 2020-2022:

- euro 55.000,00 (esente IVA ai sensi degli artt. 1 e 4 del DPR 633/1972 e s.m.i.) sul capitolo di spesa 142574/2020 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio regionale di previsione finanziario 2020-2022 – annualità 2020.

Scadenza dell'obbligazione: esercizio 2020 euro 55.000,00;

- euro 10.000,00 (esente IVA ai sensi degli artt. 1 e 4 del DPR 633/1972 e s.m.i.) sul capitolo di spesa 142574/2021 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio regionale di previsione finanziario 2020-2022 – annualità 2021.

Scadenza dell'obbligazione: esercizio 2021 euro 10.000,00;

Le transazioni elementari sono rappresentate nell'appendice A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

8) di stabilire che la liquidazione:

- di euro 55.000,00 sul capitolo di spesa 142574/2020
- di euro 10.000,00 sul capitolo di spesa 142574/2021

in favore dell'Università degli Studi di Torino sarà effettuata secondo le condizioni contrattuali sottoscritte dalle parti nell'accordo di collaborazione, previa verifica della sussistenza e dei requisiti giuridici e contabili, negli esercizi finanziari 2020-2021 del bilancio gestionale della Regione Piemonte.

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. d) del D. Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente".

LA DIRIGENTE (A1703B - Fitosanitario e servizi tecnico-

scientifici)  
Firmato digitalmente da Luisa Ricci

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire <sup>1</sup>,  
pubblicati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. Accord\_Istituzionale\_Prototipo\_UV.pdf

Allegato 

---

<sup>1</sup> L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento



**Accordo, ai sensi dell'art. 15 L. 241/1990 e art. 22 L.r. 14/2014, tra la Regione Piemonte e il Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari (DISAFA) dell'Università degli Studi di Torino per la "Messa a punto di un prototipo per la cattura e eliminazione di adulti di *Popillia japonica* in colture particolarmente attrattive" per il 2020-2021 CUP n. J19H20000080007.**

PREMESSO CHE:

- le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 15 (Accordi fra pubbliche amministrazioni) della Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo e ss.mm.ii. e dell'art. 22 (Accordi tra amministrazioni pubbliche) della Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione" possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'articolo 10 della Legge regionale 25 gennaio 1988, n. 6 "Norme relative allo svolgimento di collaborazioni nell'ambito dell'attività dell'amministrazione regionale", prevede che la Regione Piemonte nel quadro dei rapporti istituzionali con altri Enti o Istituti pubblici, soprattutto scientifici e di ricerca, possa attuare collaborazioni anche pluriennali ai fini di studio, ricerca, progettazione e consulenza, sia con il conferimento di specifici incarichi su problemi particolari, sia con la stipula di apposite convenzioni per la disciplina dello svolgimento in comune di attività ed iniziative di promozione scientifica ed applicativa in settori di rispettiva competenza;
- l'Università degli Studi di Torino persegue finalità di ricerca e, come previsto dall'articolo 3 punto 1 dello Statuto emanato con Decreto Rettorale n. 1730 del 15 marzo 2012, è compito della stessa, tra l'altro, curare, combinando organicamente le attività di ricerca e di alta formazione, lo sviluppo e la trasmissione delle conoscenze;
- lo Statuto dell'Università degli Studi di Torino, articolo 6 (Rapporti con l'esterno) comma 2, afferma, tra l'altro, che l'Università nell'ambito delle proprie finalità, sviluppa altresì rapporti con altre Università, istituzioni e organismi nazionali, nonché con enti pubblici e privati operanti nel campo della formazione e della ricerca;
- il Settore Fitosanitario e servizi tecnico scientifici della Regione Piemonte, nel rispetto dell'indirizzo della Direzione regionale Agricoltura e Cibo ed in conformità con gli obiettivi fissati dagli organi di governo, realizza attività in materia di attuazione della normativa fitosanitaria nazionale e comunitaria, coordina e attua interventi in applicazione di misure di emergenza e di lotte obbligatorie contro organismi nocivi, svolge attività di diagnostica fitopatologica a supporto della vigilanza e dei controlli fitosanitari;
- tra gli organismi nocivi che rappresentano un grave pericolo per il comparto agricolo piemontese è incluso lo scarabeide alloctono *Popillia japonica*, organismo di quarantena e prioritario per la normativa fitosanitaria dell'Unione Europea. La presenza di *P. japonica*, è stata riscontrata in Piemonte nel 2014, a seguito della segnalazione della presenza di adulti lungo le sponde del Ticino, compreso il lato lombardo. Da questa prima segnalazione le popolazioni sono andate aumentando, interessando una parte consistente delle regioni Piemonte e Lombardia, causando danni significativi su molte colture piemontesi, fra cui vite e piccoli frutti, soia, mais e frutteti famigliari;
- i danni risultano particolarmente gravi su coltivazioni condotte secondo le norme dell'agricoltura "biologica", in cui gli attacchi ad opera degli adulti, caratterizzati da

comportamento gregario che porta spesso a infestazioni molto elevate, possono provocare defogliazioni gravi delle piante, nonché danni diretti sui frutti, con elevate perdite economiche, causa l'azione abbattente molto limitata delle sostanze attive utilizzabili in questo tipo di coltivazione;

- per fronteggiare l'emergenza posta da *P. japonica* è stato creato un Tavolo specifico, a cui partecipano congiuntamente il Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici della Regione Piemonte, il Servizio Fitosanitario della Regione Lombardia e il relativo Ente di sviluppo agricolo e forestale (ERSAF), il Servizio Fitosanitario Centrale (Roma) nonché i Dipartimenti di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari dell'Università degli Studi di Torino e di Padova;

- è compito della Regione Piemonte verificare con altre amministrazioni pubbliche la possibilità di collaborare per raggiungere gli obiettivi prefissati;

- nell'ambito del territorio regionale, il Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari dell'Università degli Studi di Torino, ULF di Meccanica Agraria, data la pluridecennale esperienza nell'ambito delle tematiche oggetto del presente atto, potrà fornire un importante contributo grazie alle competenze tecnico-scientifiche in materia di progettazione e sperimentazione di nuovi macchinari;

- la Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e servizi tecnico scientifici e il Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari dell'Università degli Studi di Torino hanno già collaborato alla realizzazione di progetti comuni, fra cui la messa a punto di banchi prova delle attrezzature di distribuzione degli antiparassitari, che ha prodotto una serie di conoscenze sulla modalità di distribuzione degli antiparassitari e di recupero delle soluzioni distribuite in eccesso utili come punti di partenza per la messa a punto di macchinari innovativi in campo agricolo;

- vi è un interesse comune della Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici e del Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari dell'Università degli Studi di Torino, in base alle rispettive finalità istituzionali, a collaborare alla realizzazione di prototipi volti alla raccolta e distruzione degli adulti di questa specie, al fine sia di realizzare una riduzione delle infestazioni e quindi dei danni in coltivazioni biologiche che di diminuire il numero di trattamenti in aziende convenzionali, attraverso la raccolta degli adulti, riducendo quindi anche l'impatto sanitario, ambientale e sulla biodiversità dell'uso ripetuto di antiparassitari di sintesi.

- l'articolo 5 - comma 6 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. prevede che un accordo concluso tra più amministrazioni pubbliche non rientra nell'ambito di applicazione del Codice degli Appalti quando realizzi un interesse pubblico effettivamente comune alle parti, con una reale divisione di compiti e responsabilità, in assenza di remunerazione ad eccezione di movimenti configurabili solo come ristoro delle spese sostenute e senza interferire con gli interessi salvaguardati dalla disciplina in tema di contratti pubblici.

#### **QUANTO SOPRA PREMESSO TRA:**

**la Regione Piemonte (C.F. 80087670016)** rappresentata dalla Responsabile del Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico scientifici Dott.ssa [REDACTED] domiciliata, ai fini del presente Accordo Istituzionale, in Via Livorno, 60 – 10144 Torino, PEC fitosanitario@cert.regione.piemonte.it

**l'Università degli Studi di Torino - Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari (C.F. 80088230018 - P.IVA. 02099550010)** con sede in Largo Paolo Braccini 2 - 10095 Grugliasco (TO), PEC: disafa@pec.unito.it, rappresentata da:

a) Prof. [REDACTED] Direttore del dipartimento, [REDACTED] individuato ai sensi dell'art. 66 – comma 2 del “Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità”, emanato con Decreto Rettoriale n. 3106 del 26/09/2017, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio di Dipartimento del .....

b) Dott.ssa [REDACTED] - Dirigente della Direzione Ricerca e Terza missione, [REDACTED] per quanto di competenza e per quanto previsto dagli artt. 29 comma 1 e 66 comma 1 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità emanato con Decreto rettorale n. 3106 del 26/09/2017 che dispone in ordine alla capacità negoziale e alla stipulazione del contratto,

entrambi domiciliati, ai fini del presente atto, presso la sede del DISAFA

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **ART. 1 – PREMESSE**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Istituzionale.

### **ART. 2 – OGGETTO E FINALITA'**

Con il presente accordo le Parti si impegnano a collaborare per la “Messa a punto di un prototipo per la cattura e eliminazione di adulti di *Popillia japonica* in colture particolarmente attrattive” per il 2020-2021 con l’obiettivo di mettere in atto una strategia per ridurre, in particolare nei vigneti e nelle coltivazioni di piccoli frutti, le popolazioni di questo scarabeide in grado di arrecare gravi danni in colture “biologiche” ma anche in quelle convenzionali.

L’accordo di collaborazione istituzionale prevede lo svolgimento delle attività di seguito elencate, da svolgersi in collaborazione tecnico-scientifica tra il Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici, della Regione Piemonte, di seguito denominato Settore Fitosanitario, che ha individuato come Responsabile scientifico il Dott. Giovanni Bosio e il Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari, dell’Università degli Studi di Torino, di seguito denominato DISAFA, che avrà come Responsabili scientifici il Prof. Paolo Balsari e il Dott. Marco Manzone:

#### **a) Studio del comportamento degli adulti di *P. japonica* sulla vegetazione di piante ospiti in relazione a fattori climatici e antropici**

Il DISAFA verificherà il comportamento degli adulti sulla vegetazione di piante attrattive come vite e piccoli frutti, in diversi momenti della giornata caratterizzati da differenti parametri climatici (temperatura dell’aria, umidità relativa) e differente esposizione delle piante (sole/ombra). In particolare, gli insetti verranno studiati sulla base delle loro risposte ai fattori di disturbo a cui verranno sottoposti: scuotimento meccanico della vegetazione e presenza di un flusso d’aria in pressione ed in depressione. Il Settore Fitosanitario collaborerà sia nella ricerca di coltivazioni idonee a queste osservazioni, sia nella messa a disposizione di informazioni raccolte in questi anni di osservazioni in campo e di ricerche bibliografiche sull’etologia dell’insetto.

## **b) Progettazione del prototipo**

Il DISAFA, sulla base delle informazioni raccolte nella prima fase, provvederà a progettare il prototipo della macchina in grado di effettuare la raccolta e l'eliminazione degli adulti di *P. japonica* raccolti, con diverse tipologie operative, in grado di adattarsi a diverse colture secondo la forma di sviluppo delle piante. Al fine di rendere tempestivamente usufruibile questa attrezzatura da parte degli agricoltori, ci si concentrerà nella progettazione di un solo modello di macchina che dovrà essere facilmente adattabile alle due colture (vite e piccoli frutti e eventualmente giovani corileti) e al loro sesto d'impianto attraverso la regolazione o la sostituzione/aggiunta degli organi di lavoro.

## **c) Costruzione del prototipo**

Il DISAFA provvederà alla realizzazione del prototipo di macchina in grado di effettuare la raccolta ed eliminazione degli adulti di *P. japonica* raccolti, progettato con il supporto di una Ditta specializzata nella costruzione di macchine per l'agricoltura. Una prima messa a punto e taratura del prototipo sarà eseguita sia nei pressi dell'azienda che provvederà alla sua costruzione, sia presso il Campus ed il laboratorio Crop Protection Technology dell'unità logistica di Meccanica agraria del DISAFA.

## **d) Verifica della funzionalità del prototipo in campo**

Il DISAFA provvederà a verificare le prestazioni operative del prototipo realizzato in campo mediante il suo utilizzo in coltivazioni di vite e piccoli frutti del Piemonte, individuate in collaborazione con il Settore Fitosanitario della Regione. In particolare, le prove sperimentali riguarderanno la determinazione dei tempi operativi, la capacità e la produttività del lavoro ed il fabbisogno energetico (consumo di combustibile) nelle due colture esaminate ed eventualmente anche in giovani corileti. Parallelamente sarà valutata anche l'efficienza della macchina confrontando il numero di insetti presenti sulla vegetazione prima e dopo il passaggio della macchina nelle sue diverse configurazioni (numero e tipo di scuotitori) e modalità operative (velocità di rotazione degli scuotitori e velocità di avanzamento della macchina). Sulla base dei risultati ottenuti in campo saranno apportate le modifiche necessarie alla macchina in modo tale da ottimizzare la sua efficienza.

## **e) Elaborazione dei dati e divulgazione:**

I dati raccolti dal DISAFA nel corso delle attività saranno analizzati e valutati assieme al personale del Settore Fitosanitario e confluiranno in un report finale.

**Le Parti si impegnano a confrontarsi al fine di ottimizzare le attività sopra esposte.**

## **ART. 3 – OBBLIGHI DELLE PARTI**

1) La sottoscrizione del presente Accordo, nell'ottica di una reale condivisione di compiti e responsabilità, regola le attività convergenti finalizzate alla realizzazione di rilevanti interessi pubblici in base all'art. 15 della L. 241/1990 e non impegna le Parti a flussi finanziari che possano determinare corrispettività.

2) Il Settore Fitosanitario si impegna a collaborare per il 2020-2021 nella "Messa a punto di un prototipo per la cattura e eliminazione di adulti di *Popillia japonica* in colture particolarmente attrattive" compartecipando ad una parte delle spese sostenute dal DISAFA nell'attuazione del presente accordo (spese per organizzazione delle attività, studio del comportamento degli adulti di *P. japonica*, progettazione, costruzione e verifica della funzionalità del prototipo in campo, elaborazione dei dati e divulgazione)

che ammontano complessivamente ad € 65.000,00 per il 2020-2021, di cui € 55.000,00 per l'anno 2020 ed € 10.000,00 per l'anno 2021, a fronte di un costo complessivo di € 92.857,00 (esente IVA ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 633/72 e s.m.i.) stimata dal DISAFA con la proposta di collaborazione presentata al Settore Fitosanitario e conservata agli atti con il Prot. n. 24854 del 02/11/2020.

3) Il DISAFA si impegna a collaborare per il 2020-2021 nella "Messa a punto di un prototipo per la cattura e eliminazione di adulti di *Popillia japonica* in colture particolarmente attrattive", mettendo a disposizione le proprie competenze, strutture e professionalità. Inoltre, il DISAFA partecipa ad una parte dei costi (relative al costo del personale a tempo indeterminato) che ammontano complessivamente ad € 27.857,00 per il biennio 2020-2021, di cui € 15.000,00 per l'anno 2020 ed € 12.857,00 per l'anno 2021.

4) Il DISAFA dovrà inviare al Settore Fitosanitario entro il 08 dicembre 2020 ed il 31 ottobre 2021, la seguente documentazione:

- una relazione dettagliata sulle attività svolte e sui risultati ottenuti sottoscritta dal Direttore del Dipartimento. La relazione del secondo anno dovrà anche riassumere le conclusioni finali dell'accordo di collaborazione;
- un rendiconto finanziario, firmato dal Direttore del Dipartimento, che giustifichi le spese effettivamente sostenute per le attività di competenza realizzate nell'annualità 2020 e nell'annualità 2021, secondo le voci di spesa indicate nella proposta di collaborazione avanzata al Settore Fitosanitario;
- una fattura o una nota di debito in formato elettronico emessa per le spese effettivamente sostenute e per le attività eseguite nell'annualità 2020 e nell'annualità 2021.

5) La fattura o la nota di debito emessa dal DISAFA di cui al punto 4) del presente articolo, sarà liquidata dall'Amministrazione regionale negli esercizi finanziari 2020-2021 del bilancio gestionale della Regione Piemonte, previa verifica della sussistenza dei requisiti giuridici e contabili, a 30 giorni dalla data di ricevimento del documento contabile. La fattura/nota di debito in formato elettronico dovrà essere inviata sul Sistema nazionale d'interscambio (SdI) al seguente codice univoco ufficio IPA F7XJX1 o se altro documento equivalente anche in formato non elettronico dovrà essere inviato a mezzo PEC al Settore Fitosanitario, indicando gli estremi della determinazione dirigenziale di impegno e dell'accordo sottoscritto dalle Parti. I documenti contabili di cui al punto precedente, ovvero la fattura/nota di debito e rendiconto finanziario, ricevuti dall'Amministrazione regionale saranno debitamente controllati in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale.

6) Il DISAFA si impegna, nell'esecuzione delle attività previste nell'ambito del presente accordo, ad osservare tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro. Il DISAFA dovrà essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori e con le leggi vigenti in materia di sicurezza. La liquidazione all'Università degli Studi di Torino del documento contabile, di cui al punto 5) del presente articolo, è altresì subordinata alla regolarità contributiva dell'Università degli Studi di Torino, attestata dagli Enti previdenziali e assicurativi, attraverso l'emissione del documento unico di regolarità contributiva (DURC). In presenza di un DURC irregolare (inadempienza contributiva) da parte dell'Università degli studi di Torino,

l'Amministrazione regionale tratterrà l'importo corrispondente all'inadempienza e ne disporrà il pagamento direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

7) Il DISAFA si impegna ad osservare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, comma 7, legge 13 agosto 2010, n. 136, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 comma 8 della medesima legge.

8) Ogni attività prevista nel presente Accordo si esplicherà nel rispetto della normativa che disciplina il funzionamento della Regione Piemonte e dell'Università degli Studi di Torino.

9) Il personale incaricato dal DISAFA alla realizzazione dell'attività presterà la propria collaborazione prevalentemente sul territorio piemontese e presso la sede del DISAFA stesso.

10) Il DISAFA garantirà un'adeguata copertura assicurativa al personale incaricato, sia per gli aspetti relativi alla responsabilità civile, sia per la tutela antinfortunistica, senza alcun onere aggiuntivo per la Regione Piemonte.

#### **ART. 4 – DURATA DELL'ACCORDO**

Il presente accordo decorre dalla data di apposizione dell'ultima firma digitale e avrà durata fino al 31/12/2021 per consentire la realizzazione delle attività previste e la raccolta di dati sufficienti al raggiungimento degli obiettivi stabiliti.

#### **ART. 5 – MODIFICHE**

Ogni eventuale modifica o revisione delle disposizioni del presente accordo istituzionale deve essere preventivamente concordata per iscritto tra le Parti, nel rispetto delle reciproche competenze.

#### **ART. 6 – RISOLUZIONE DELL'ACCORDO**

Ciascuna delle Parti ha facoltà di recedere dal presente accordo, in qualsiasi momento, per motivi di interesse generale previa comunicazione scritta da inviare all'altra Parte tramite PEC con un preavviso di 60 giorni.

Qualora lo studio venisse svolto soltanto in parte e, comunque potesse essere ritenuto significativo da parte del Settore Fitosanitario, a condizione che le attività effettivamente svolte siano regolarmente documentate, il Settore Fitosanitario provvederà alla copertura di una parte delle spese, commisurata alle attività effettuate.

#### **ART. 7 – PROPRIETÀ DEI RISULTATI**

I risultati ottenuti nell'ambito delle attività oggetto del presente accordo saranno di proprietà delle due Parti, che potranno utilizzarli per i propri compiti istituzionali.

Il prototipo realizzato in base al presente accordo rimarrà di proprietà del DISAFA, ma a disposizione di entrambe le parti che procederanno di comune accordo ad eseguire dimostrazioni in campo, al fine di evidenziarne le capacità operative nel contenimento delle infestazioni di *P. japonica* e favorire quindi una successiva produzione di un numero di macchine adeguato alla richiesta del mercato.

Le Parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti o in caso di redazione o pubblicazione di documenti di qualsiasi tipo, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con il presente Accordo.

## **ART. 8 – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679**

1. I dati personali relativi ai sottoscrittori del presente accordo saranno trattati secondo quanto previsto dal “Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, di seguito GDPR)”.
2. Pertanto i dati personali riferiti ai sottoscrittori verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nell'accordo istituzionale e comunicati al Settore Fitosanitario. Il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite dall'articolo 47 della legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63. I dati acquisiti a seguito della presente informativa per la stipulazione dell'Accordo istituzionale tra il Settore Fitosanitario e il DISAFA per la realizzazione dello studio saranno utilizzati esclusivamente per le finalità sopra indicate e per le quali vengono comunicati.
3. I dati personali riferiti al personale incaricato del DISAFA per lo svolgimento delle attività previste dallo studio oggetto del presente accordo e trasmessi al Settore Fitosanitario saranno trattati secondo quanto previsto dal “Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati)”.
4. L'acquisizione dei dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopradescritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l'impossibilità di procedere alla stipulazione dell'Accordo Istituzionale.
5. I dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono [dpo@regione.piemonte.it](mailto:dpo@regione.piemonte.it).
6. Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei dati è il Dirigente Responsabile *pro-tempore* del Settore Fitosanitario e domiciliato presso la sede operativa del Settore Fitosanitario - via Livorno, 60 - 10144 Torino.
7. Il Responsabile esterno del trattamento dei dati personali è il CSI-Piemonte ([comunicazione@csi.it](mailto:comunicazione@csi.it) – [protocollo@cert.csi.it](mailto:protocollo@cert.csi.it)).
8. I dati dei sottoscrittori e del personale incaricato del DISAFA saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e responsabili (esterni) individuati dal Titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno), autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi riconosciuti ai sottoscrittori in qualità di interessati.
9. I dati dei sottoscrittori e del personale incaricato del DISAFA, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (D.Lgs. 281/1999 e s.m.i.).
10. I dati personali riferiti al sottoscrittore e al personale incaricato del DISAFA sono conservati per un periodo di 20 anni (secondo quanto previsto dal piano di fascicolazione e conservazione della Regione Piemonte).

11. I dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extraeuropeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

12. I sottoscrittori e il personale incaricato del DISAFA potranno esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, quali: la conferma dell'esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.

13. Sarà cura del DISAFA fornire al personale incaricato per lo svolgimento dello studio l'informativa sul trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal "Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)".

#### **ART. 9 – FORO COMPETENTE**

Per ogni controversia riguardante l'interpretazione, l'esecuzione e/o la validità del presente accordo sarà competente in via esclusiva il Foro di Torino.

#### **ART. 10 – ONERI DI BOLLO E REGISTRAZIONE**

Il presente accordo verrà registrato solo in caso d'uso e i conseguenti oneri saranno a carico della parte che ne faccia richiesta.

L'imposta di bollo, dovuta fin dall'origine, ai sensi del D.P.R. 26/10/1972, n. 642 – Allegato A-Tariffa-parte 1, art.2, sarà assolta dal DISAFA in modo virtuale ai sensi dell'autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate- Ufficio di Torino 1 – del 4/07/1996 – prot. 93050/96 (rif. art. 75).

*Il presente atto, letto e accettato nella sua integrità dalle parti contraenti, che lo dichiarano conforme alla loro volontà, viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005.*

*Le copie su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale, in tutte le sue componenti, è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato (art. 23, comma 1, D.Lgs. 82/2005).*

**Letto, confermato, sottoscritto digitalmente**

#### **Regione Piemonte**

La Responsabile del Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico-scientifici  
Dott.ssa Luisa Ricci

#### **Università degli Studi di Torino**

Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari



Il Direttore  
Prof. Carlo Grignani

Direzione Ricerca e Terza missione

La Dirigente  
Dott.ssa Antonella Trombetta